

Consiglio regionale del Veneto
28/01/2026 - 02/13 N. 0001666 - POSTA



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

Proposta di deliberazione amministrativa di iniziativa del Consigliere Rigo Filippo

**MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 30
DEL 29 APRILE 2015 RECANTE “PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E SPECIALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.**

Presentata alla Presidenza del Consiglio in data ... 28.01.2026

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 30 DEL 29 APRILE 2015 RECANTE “PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

”La presente proposta di provvedimento interviene sul vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, oggetto di approvazione già con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta regionale del 9 agosto 2022, n. 998, sentita la competente commissione consiliare.

In particolare si interviene sulla Normativa di Piano allegata al provvedimento in questione e che, in materia di localizzazione e gestione degli impianti, nel dettare, all’articolo 15, norme per le discariche di rifiuti, dispone che se da un lato non è consentita l’approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti, dall’altro deroga al divieto laddove ricorrono casi espressamente individuati, fra i quali “a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal DM 27/09/2010”.

A tale previsione, peraltro, si accompagnava la disposizione del comma 4 dell’articolo 15, che, inequivocabilmente, disponeva come “E’ sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.”.

Tale divieto, e proprio con riferimento agli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, risulta essere stato rimosso con la modifica al Piano recentemente introdotta (delibera di Giunta regionale n. 998 del 2022) con l’effetto di consentire ora la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006

Il Consiglio regionale del Veneto, già con propria deliberazione n. 40 del 9 luglio 2024, aveva avuto modo di evidenziare, all’unanimità, come la realizzazione di discariche nei territori cosiddetti di “alta pianura – zone di ricarica degli acquiferi”, “ha nel tempo prodotto inemendabili externalità negative che hanno impattato sull’ambiente dei suddetti territori”, e che, proprio al fine di evitare il riproporsi di situazioni di forte criticità ambientale, era stata posta, a presidio, la previsione dell’articolo 15 comma 4 delle Norme di Piano del Piano di gestione rifiuti, con i relativi divieti assoluti di

realizzazione di discariche in tali zone; strumento di tutela ora vanificato dalla modifica introdotta dalla surrichiamata delibera di Giunta regionale e che ha determinato “un inspiegabile vulnus di tutela che ha avuto quale effetto immediato la presentazione di istanze per la realizzazione di discariche per i rifiuti contenenti amianto”.

Si ritiene pertanto di dover proporre una riconsiderazione delle ultime determinazioni assunte in tema di localizzazione e gestione degli impianti di smaltimento rifiuti come previste dall'articolo 15 della Norma di Piano, riproponendo la formulazione del Piano gestione rifiuti come originariamente approvata, ed a tutela dei territori e delle loro specificità, dal Consiglio regionale: e quindi rimuovendo la sopravvenuta deroga al divieto di realizzazione di discariche per i rifiuti contenenti amianto nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi”

In tal senso si ritiene di provvedere, nell'esercizio delle relative prerogative spettanti in capo ai Consiglieri regionali, in applicazione dell'articolo 39 dello Statuto ai sensi del quale ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio”.

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 30 DEL 29 APRILE 2015 RECANTE “PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1 – Soppressione della deroga alla realizzazione di nuove discariche per smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

1. Il comma 4 dell’articolo 15 della “Normativa di piano” di cui all’Elaborato A dell’Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 recante “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” come da ultimo modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 9 agosto 2022 è così sostituito:

”4. E’ sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

...^a Seduta pubblica –

Deliberazione n. ...

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 30 DEL 29 APRILE 2015 RECANTE “PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. ...)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO la Parte II e la Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che prevede la definizione ed approvazione del Piano di gestione dei rifiuti, articolato secondo le procedure ed i contenuti ivi definiti;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” che prevede le procedure di adozione e approvazione del piano e le sue varianti;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 con cui è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità (a maggioranza) dalla ... Commissione consiliare nella seduta del ...;

UDITA la relazione della ... Commissione consiliare, relatore il (Presidente della stessa,) consigliere ..., nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

“La presente proposta di provvedimento interviene sul vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, oggetto di approvazione già con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta regionale del 9 agosto 2022, n. 998, sentita la competente commissione consiliare.

In particolare si interviene sulla Normativa di Piano allegata al provvedimento in questione e che, in materia di localizzazione e gestione degli impianti, nel dettare,

all'articolo 15, norme per le discariche di rifiuti, dispone che se da un lato non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti, dall'altro deroga al divieto laddove ricorrono casi espressamente individuati, fra i quali "a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal DM 27/09/2010".

A tale previsione, peraltro, si accompagnava la disposizione del comma 4 dell'articolo 15, che, inequivocabilmente, disponeva come "E' sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano."

Tale divieto, e proprio con riferimento agli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, risulta essere stato rimosso con la modifica al Piano recentemente introdotta (delibera di Giunta regionale n. 998 del 2022) con l'effetto di consentire ora la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006

Il Consiglio regionale del Veneto, già con propria deliberazione n. 40 del 9 luglio 2024, aveva avuto modo di evidenziare, all'unanimità, come la realizzazione di discariche nei territori cosiddetti di "alta pianura – zone di ricarica degli acquiferi", "ha nel tempo prodotto inemendabili esternalità negative che hanno impattato sull'ambiente dei suddetti territori", e che, proprio al fine di evitare il riproporsi di situazioni di forte criticità ambientale, era stata posta, a presidio, la previsione dell'articolo 15 comma 4 delle Norme di Piano del Piano di gestione rifiuti, con i relativi divieti assoluti di realizzazione di discariche in tali zone; strumento di tutela ora vanificato dalla modifica introdotta dalla surrichiamata delibera di Giunta regionale e che ha determinato "un inspiegabile vulnus di tutela che ha avuto quale effetto immediato la presentazione di istanze per la realizzazione di discariche per i rifiuti contenenti amianto".

Si ritiene pertanto di dover proporre una riconsiderazione delle ultime determinazioni assunte in tema di localizzazione e gestione degli impianti di smaltimento rifiuti come previste dall'articolo 15 della Norma di Piano, riproponendo la formulazione del Piano gestione rifiuti come originariamente approvata, ed a tutela dei territori e delle loro specificità, dal Consiglio regionale: e quindi rimuovendo la sopravvenuta deroga al divieto di realizzazione di discariche per i rifiuti contenenti amianto nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi"

In tal senso si ritiene di provvedere, nell'esercizio delle relative prerogative spettanti in capo ai Consiglieri regionali, in applicazione dell'articolo 39 dello Statuto ai sensi del

quale ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio”.

UDITA la relazione di minoranza della ... Commissione consiliare, relatore il (Vicepresidente della stessa,) consigliere ...;

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
.”;*

VISTO l’articolo 15 della Normativa di Piano di cui all’Elaborato A dell’Allegato A al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di proporre la sostituzione del comma 4 dell’articolo 15 della “Normativa di piano” di cui all’Elaborato A dell’Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 recante “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” come da ultimo modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 9 agosto 2022;

VISTO l’articolo 39 comma 1 dello Statuto

con votazione palese,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, la seguente modifica del comma 4 dell’articolo 15 della “Normativa di piano” di cui all’Elaborato A dell’Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 recante “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” come da ultimo modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 9 agosto 2022:

Art. 1 – Soppressione della deroga alla realizzazione di nuove discariche per smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

1. Il comma 4 dell’articolo 15 è così sostituito ”4. *E’ sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano”.*

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 0
Voti favorevoli	n. 0

Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to

IL PRESIDENTE
f.to



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ... DEL ...
RELATIVA A:*

**MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 30
DEL 29 APRILE 2015 RECANTE “PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E SPECIALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.**

**Art. 1 – Soppressione della deroga alla realizzazione di nuove discariche per
smaltimento di rifiuti contenenti amianto.**

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della “Normativa di piano” di cui all'Elaborato A dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 recante “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” come da ultimo modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 9 agosto 2022 è così sostituito:

”4. E' sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.